

CAMERA DEI DEPUTATI N. 710

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 31 ottobre 1963

Istituzione del grado di maggiore nel Corpo equipaggi militari marittimi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, distinti nei ruoli Servizi nautici, Servizi tecnici, Servizi macchine, Servizi contabili e Servizi portuali, svolgono, come è noto, funzioni assai importanti, nel campo di rispettiva competenza, in collaborazione con gli ufficiali degli altri Corpi della marina militare, pur essendo la loro carriera limitata al grado di capitano.

Gli ufficiali del C.E.M.M., infatti, provengono tutti dai sottufficiali dello stesso Corpo e posseggono una esperienza maturata in lunghissimi anni di carriera. Essi conseguono in media la nomina ad ufficiale all'età di 48-49 anni, e cioè dopo circa 30 anni dal loro arruolamento in marina come volontari.

Alla predetta nomina, peraltro, pervengono solo i migliori capi di prima classe, dopo aver superato difficili esami di idoneità.

La nomina ad ufficiale, che dovrebbe costituire per tutti i sottufficiali del C.E.M.M. una vivissima aspirazione, allo stato attuale non è ambita per motivi di ordine economico e di carriera. Infatti, il numero dei capi di prima classe che attualmente rinunciano agli esami per la nomina a sottotenente è in continuo aumento, tanto che solo il 20 per cento dei chiamati partecipa ai predetti esami. Ciò è dovuto al fatto che il trattamento economico e di quiescenza attualmente previsto per gli ufficiali subalterni del C.E.M.M. non costituisce un incentivo tale da indurre i capi di prima classe a partecipare alle severe prove di concorso.

A tale ragione si deve aggiungere che gli interessati vedono nella nomina a sottotenente del C.E.M.M. l'inizio di una nuova carriera con conseguente onere per divise e per trasferimenti e quindi con notevoli sacrifici personali e familiari. Tutto ciò non è neanche compensato da prospettive di sollecito sviluppo di carriera, dato che la permanenza nel grado di ufficiale subalterno del C.E.M.M. è di 8-9 anni anziché cinque, come previsto per gli ufficiali degli altri Corpi.

Da tale situazione discende la necessità di migliorare, sia pure in misura limitata, la carriera degli ufficiali del C.E.M.M. procedendo ad un modesto ridimensionamento dei relativi organici, riducendo a cinque anni la permanenza nei gradi di subalterno e prevedendo l'avanzamento fino al grado di maggiore.

Alle indicate finalità risponde la presente proposta di legge, che all'articolo 1 prevede la sostituzione dei quadri riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per ciò che riguarda le modalità di avanzamento e gli organici degli ufficiali del C.E.M.M.

Nello stesso articolo, in relazione alla istituzione del grado di maggiore, viene stabilito per esso il limite di età di 63 anni.

Nell'articolo 2 sono apportate le varianti alle note poste in calce alla citata tabella n. 2, varianti rese necessarie in seguito al previsto lieve ridimensionamento degli organici ed al nuovo sviluppo di carriera.

Gli articoli 3 e 4 apportano modifiche alle norme vigenti relative alla istituzione del nuovo grado ed agli stipendi spettanti ai maggiori con determinate anzianità di carriera.

Gli articoli 5 e 6 contengono le disposizioni transitorie da applicare all'entrata in vigore della legge. In particolare, allo scopo di non ritardare eccessivamente la copertura dei posti nel grado di maggiore, è stabilito che il numero delle promozioni a tale grado sia raddoppiato, rispetto a quello normalmente previsto, nei primi due anni di applicazione della legge.

Inoltre vengono dettate le norme per la determinazione delle aliquote di scrutinio e per la formazione dei quadri necessari per consentire le promozioni previste in più al grado di capitano all'atto della entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 7 viene stabilito, analogamente a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 165, che per i capitani del C.E.M.M. « a disposizione » alla data di entrata in vigore del provvedimento non è richiesto, ai fini dell'avanzamento, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

L'articolo 8, infine, prevede la copertura dell'onere derivante dalla emananda legge nel secondo semestre dell'esercizio finanziario 1963-64.

Onorevoli colleghi! Confido che esaminerete con benevolenza ed approverete con sollecitudine la presente iniziativa, intesa a dare un modesto riconoscimento ad una categoria di ufficiali, che sempre molto ha dato alla Marina, contribuendo in misura considerevole all'efficienza della stessa Forza armata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I quadri XIII: ruolo Servizi nautici del C.E.M.M., XIV: ruolo Servizi tecnici del C.E.M.M., XV: ruolo Servizi macchine del C.E.M.M., XVI: ruolo Servizi contabili del C.E.M.M. e XVII: ruolo Servizi portuali del C.E.M.M., riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del C.E.M.M., stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è sostituito da quello indicato nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

Nella tabella n. 9 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, alla colonna n. 7, in corrispondenza del grado di tenente di vascello o capitano, è aggiunta, per il Corpo equipaggi militari marittimi, la seguente aliquota: 1/10.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del maggiore del C.E.M.M. è fissato in anni 63.

ART. 2.

Alle note in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc-

cessive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

Le lettere *u*), *v*) e *z*) sono rispettivamente sostituite come segue:

« *u*) ciclo di cinque anni: 11 promozioni nel 1°, 2°, 3° e 4° anno; 12 promozioni nel 5° anno »;

« *v*) ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel 1° anno; 3 promozioni nel 2°, 3° e 4° anno;

« *z*) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel 1° anno; nessuna promozione nel 2°, 3° e 4° anno ».

Sono aggiunte le seguenti lettere:

« *x*) ciclo di 2 anni: 2 promozioni nel 1° anno; 3 promozioni nel 2° anno »;

« *y*) ciclo di 5 anni: 10 promozioni nel 1° e 2° anno; 11 promozioni nel 3°, 4° e 5° anno ».

ART. 3.

All'articolo 78 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modifiche, le parole: « nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi sino al grado di capitano », sono sostituite dalle seguenti. « nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi sino al grado di maggiore ».

ART. 4.

All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è aggiunto il seguente comma:

« I maggiori del Corpo equipaggi militari marittimi sono ammessi, dopo venti anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di tenente colonnello e lo stipendio del grado ricoperto al nono aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di tenente colonnello ».

ART. 5.

Nei primi due anni di applicazione della presente legge il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione e il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore sono raddoppiati rispetto a quelli previsti nei quadri allegati.

Nel computo degli ufficiali da ammettere a valutazione non si tiene conto dei capitani che si trovino in soprannumero ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

ART. 6.

All'atto della entrata in vigore della presente legge, per effettuare le promozioni in più al grado di capitano previste dai quadri allegati, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento, in aggiunta a quello esistente.

Il numero delle promozioni a capitano da effettuare nel primo anno, è aumentato del 50 per cento rispetto a quello previsto nei quadri allegati.

L'aliquota di ufficiali da ammettere a valutazione è composta dai tenenti già valutati e da un numero di ufficiali dello stesso grado corrispondente alla differenza fra la nuova aliquota e quella precedentemente in vigore.

ART. 7.

Per i capitani del C.E.M.M. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

ART. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 46.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

QUADRI

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e attribuzioni specifiche, esami e concorsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli Ufficiali non ancora valutati da mettere ogni anno a valutazione
<i>XIII. — Ruolo servizi nautici del C.E.M.M.</i>					
Maggiore	—	—	20	—	—
Capitano	scelta	—	90	5	$\frac{1}{8}$ dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	—	—	21	$\frac{1}{3}$ dei subalterni non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—	105	—	—
<i>XIV. — Ruolo servizi tecnici del C.E.M.M.</i>					
Maggiore	—	—	11	—	—
Capitano	scelta	—	49	2 o 3 (v)	$\frac{1}{8}$ dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	—	—	11 o 12 (u)	$\frac{1}{3}$ dei Subalterni non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—	56	—	—
<i>XV. — Ruolo servizi macchine del C.E.M.M.</i>					
Maggiore	—	—	12	—	—
Capitano	scelta	—	55	3	$\frac{1}{8}$ dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	—	—	13	$\frac{1}{3}$ dei Subalterni non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—	65	—	—
<i>XVI. — Ruolo servizi contabili del C.E.M.M.</i>					
Maggiore	—	—	10	—	—
Capitano	scelta	—	46	2 o 3 (x)	$\frac{1}{8}$ dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	—	—	10 o 11 (y)	$\frac{1}{3}$ dei Subalterni non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—	53	—	—
<i>XVII. — Ruolo servizi portuali del C.E.M.M.</i>					
Maggiore	—	—	1	—	—
Capitano	scelta	—	5	1 ogni 4 anni (z) (g)	$\frac{1}{2}$ dei Capitani non ancora valutati
Tenente	anzianità	—	5	1	$\frac{1}{2}$ dei Subalterni non ancora valutati